

COMUNE di CORMANO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LE SALE
GIOCO E
L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO**

Approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 6/05/2013

Modificata con deliberazione di C.C. n. 34 del 27/07/2016

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2. - OBIETTIVI
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO
- ART. 5 - REQUISITI MORALI
- ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE
- ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO
- ART. 8 - ZONE DOVE E' CONSENTITA L'APERTURA DI SALE GIOCHI E DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 DEL TULLPS
- ART. 9 - ORARI

CAPO II - SALE GIOCHI

- ART. 10 - APERTURA DI SALA GIOCHI
- ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO
- ART. 12 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
- ART. 13 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 14 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
- ART. 15 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULLPS

- ART. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI GIA' IN ATTIVITA'
- ART. 17 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

- ART. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE
- ART. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO
- ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI
- ART. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO
- ART. 22 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

CAPO V - SANZIONI

- ART. 23 - SANZIONI

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
 - b. i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.LL.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.LL.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione;

ART. 2 - OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposti alla disciplina del T.U.LL.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007.
2. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
3. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a garantire: la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con il contesto urbano, nonché il rispetto verso le attività di culto e/o aventi finalità educative e/o socio assistenziali; la tutela del traffico e della circolazione; la tutela dell'ordine pubblico; la tutela delle categorie "deboli" e dei soggetti "vulnerabili" e la promozione del gioco responsabile; la prevenzione delle forme di gioco "compulsivo", "problematico" e "patologico", nonché quelle di gioco irregolare.
4. L'Amministrazione si impegna a promuovere momenti formativi ed informativi e a relazionare al Consiglio Comunale circa l'applicazione del vigente Regolamento. L'Amministrazione si impegna altresì a promuovere iniziative volte a dare visibilità agli esercizi che rinunciano a installare apparecchi da intrattenimento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
 - b) **giochi leciti**: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - I. apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - II. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.LL.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi

e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- III. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.LL.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - IV. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.LL.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - V. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.LL.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.LL.P.S.;
- d) **giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) **altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da trattenimento**, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.LL.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati;
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
- f) **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Lombardia 6.2.2010 n. 6 T.U. Commercio;
- i) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.LL.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

- k) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) **tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;
- m) **esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS :**
1. le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 2. i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
 3. le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n. 29;
 4. gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.";
 5. ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO

1. L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635.
2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), m).
3. Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 20 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 6.5.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S.. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

ART. 5 - REQUISITI MORALI

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le Società a Nome Collettivo tutti i soci, per le Società in Accomandita tutti i soci accomandatari, per le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia:
 - a. non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.L.P.S..
 - b. non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
 - c. non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
 - d. non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - e. non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULLPS).

ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
 - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.LL.P.S.);
 - c) le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
 - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del T.U.LL.P.S.;
 - e) Il locale perda i requisiti di cui all'art. 10, 16 e 20 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività:
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.LL.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 del T.U.LL.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.LL.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L. R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.
4. Le autorizzazioni decadono:
 - a. quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S.;
 - b. quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
 - c. quando l'esercente perda i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari e dei turni di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.

ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del T.U.LL.P.S.
I congegni di cui sopra inoltre:
 - a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli esercizi di culto.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.LL.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241 (art. 180 Reg. Es. del T.U.LL.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.LL.P.S.)

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.LL.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.LL.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo.
7. I titolari di sale gioco o pubblici esercizi che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 e 7 del T.U.LL.P.S. hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio.

ART. 8 - ZONE DOVE E' CONSENTITA L'APERTURA DI SALE GIOCO E DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 DEL TULLPS

1. In attuazione di quanto disposto al precedente art. 1, l'apertura di sale gioco nonché l'avvio della relativa attività sono vietate nelle seguenti zone ed edifici:
 - a. in tutti gli ambiti a funzione produttiva e nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tale attività;
 - b. nelle zone e negli edifici compresi nei nuclei di antica formazione, come individuati nello strumento urbanistico;
 - c. nelle zone e negli edifici che prospettano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale e nelle zone a traffico limitato - ZTL;
 - d. nelle zone limitrofe agli immobili destinati ad attrezzature e servizi religiosi, ad attrezzature e servizi ospedalieri, sanitari e socio-assistenziali e simili (case di cura, case di riposo, residenze assistite e simili), ad associazioni di volontariato sociale destinate all'accoglienza di persone con finalità educative e/o socio/assistenziale, ad attrezzature e servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, ad attrezzature e servizi per lo sport, lo svago ed il verde compresi i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico o di uso pubblico in generale e comunque ad una distanza non inferiore a metri 500 da dette attrezzature e servizi misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi più vicini tra loro. Detta disposizione si applica anche per le attrezzature e i servizi suddetti previsti dallo strumento urbanistico;
 - e. in locali ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione e loro pertinenze, fatta eccezione per i negozi al piano terra degli edifici;
2. le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all'art. 86 lett. a) e b) del T.U.LL.P.S.) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.LL.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, sono consentite esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive;
3. l'apertura di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULLPS nonché l'installazione nei pubblici esercizi e negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.LL.P.S., sono vietate nelle zone limitrofe agli immobili destinati ad attrezzature e servizi religiosi, ad attrezzature e servizi ospedalieri, sanitari e socio-assistenziali e simili (case di cura, case di riposo, residenze assistite e simili), ad associazioni di volontariato sociale destinate all'accoglienza di persone con finalità educative e/o socio/assistenziale, ad attrezzature e servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, ad attrezzature e servizi per lo sport, lo svago ed il verde compresi i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico o di uso pubblico in generale e comunque ad una distanza non inferiore a metri 300 da dette attrezzature e servizi misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi più vicini tra loro.

ART. 9 - ORARI

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs.267/2000, il Sindaco con propria ordinanza coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Alle medesime ordinanze sindacali soggiacciono le sale gioco nonché le attività di gioco esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. (pubblici esercizi, circoli etc).

2. L'ordinanza con la quale saranno determinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività delle sale giochi sarà emanata tenendo conto:
 - degli obiettivi e delle finalità di cui al presente regolamento;
 - delle caratteristiche e delle peculiarità della zona;
 - della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività.
3. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono osservare gli orari dello stesso.

CAPO II SALE GIOCO

ART. 10 - APERTURA DELLE SALE GIOCHI

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. e dell'art. 19 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616.
2. Il Dirigente del Settore Commercio e SUAP rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che le sale giochi ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere la relativa attività devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
 - a. destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
 - b. conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
 - c. superficie lorda di calpestio non inferiore a 120 mq. al netto della superficie dei servizi igienici e della superficie di altri locali destinati ad uso ufficio, magazzino e simili;
 - d. superficie occupata dai giochi non superiore al 60 per cento della superficie lorda di calpestio come definita alla precedente lettera c);
 - e. dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque con almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili;
 - f. accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - g. conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
 - h. conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
 - i. conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S
 - j. conformità alle disposizioni in materia di rumori e inquinamento acustico;
 - k. delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - l. i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
 - m. siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.3.1998, (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
2. Le sale giochi devono garantire spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'esercizio pari al 100 per cento della superficie totale; tale dotazione di area a parcheggio deve essere garantita mediante apposito atto pubblico di asservimento. Tali spazi devono essere individuati nelle immediate vicinanze (a non più di 300 metri misurati sul percorso pedonale più breve) dell'attività e non siano compresi in zone soggette a vincoli espropriativi o a servitù di uso pubblico. Le sale giochi devono

inoltre essere separate ovvero non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altro esercizio commerciale o altro ambiente o attività.

3. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

ART. 12 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI, INFORMAZIONE AL PUBBLICO E TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.LL.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 C.6 del T.U.LL.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni;
3. Nelle sale giochi deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti nonché il divieto delle scommesse, in modo ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi. Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili;
4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle sale gioco non è consentito:
 - ai minori di anni 14, salvo che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuti gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 salvo che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - ai minori di anni 18 come disposto dall'art. 110, comma 8 del T.U.LL.P.S., in relazione agli apparecchi di cui al comma 6;
5. Nelle sale giochi e all'esterno delle stesse è vietato installare insegne pubblicitarie, vetrofanie e altre forme di messaggi pubblicitari utilizzando il termine di "casinò" (che è riservato alle case da gioco all'uopo autorizzate dallo Stato) né altri termini simili che alludano al concetto del gioco d'azzardo.
6. Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali segreterie concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.LL.P.S. devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti, le regole per la distribuzione dei premi.
8. Il presente articolo non si applica alle sale giochi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Regolamento che non abbiano installato al proprio interno apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.LL.P.S.

ART. 13 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore Commercio-Attività Economiche o scaricabile dal sito comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;

- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
 - d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
 - e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi pubblici o di uso pubblico riservati alla clientela;
 - f) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
 - g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento;
 - h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.L.P.S.;
 - b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
 - c) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.
5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.
6. Le domande per l'apertura delle attività di importazione e distribuzione (di cui all'art. 86 del T.U.L.L.P.S.) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, sono soggette alle medesime condizioni di cui al comma 2 lettere a), b) e d) e al comma 3 lettere a), b) e c) del presente articolo.

ART. 14 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

ART. 15 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore SUAP Commercio o scaricabile dal sito comunale.
2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.LL.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'Isi, Imposta sugli Intrattenimenti);
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi dedicati riservati alla clientela, calcolati sulla superficie di cui all'art 11;
- g) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. i) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. m) del presente Regolamento.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI NEGLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULLPS

ART. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULLPS

Negli esercizi già in attività e regolarmente autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S., è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c.6 del T.U.LL.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.LL.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 17 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore SUAP Commercio o scaricabile dal sito comunale.
2. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
 - d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del

T.U.L.L.P.S.;

- e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
 - f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
 - h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere allegati:
- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
 - b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
 - c) copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S., dietro presentazione dell'istanza di cui al presente Regolamento.

ART. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

1. congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:
 - a) sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 21 del presente Regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio del gioco lecito;
 - b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c.6 del T.U.L.L.P.S.;
 - c) i congegni di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) possedere una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 dell'intera superficie a disposizione del pubblico;
 - b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n. 13 ed al D. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
 - c) osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - d) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S.;
 - f) rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

ART. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza, ai sensi dell'art. 20 della l. 7.8.1990 n. 241, per ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il Settore SUAP Commercio o scaricabile dal sito comunale
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. All'istanza devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.LL.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;
 - d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
 - e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi pubblici o ad uso pubblico riservati alla clientela;
 - f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 20 lett. c);
 - g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, devono essere presentati:
 - a) copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.LL.P.S.;
 - b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato per i congegni meccanici.

c) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

6. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

ART. 22 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata.

CAPO V SANZIONI

ART. 23 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D. L.vo. 267/2000 e s.m.i.
2. L'attività di vigilanza sulle attività delle sale giochi è svolta dalla Polizia Locale.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in Materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'AAMS ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

CAPO VI DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le sale gioco già attive e gli esercizi o attività che già detengono apparecchi per il gioco che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultassero in contrasto con quanto stabilito dal regolamento stesso, possono essere oggetto unicamente **di interventi e attività volti** a renderle conformi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.